IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. VI - Giugno 1921

SOMMARIO. — **ATTI DELLA S. SEDE. — S. CONGR. DEL S. OFFICIO.** I. Condanna di immagini, p. 165. - II. Libro all'Indice, p. 166. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — *Dioecesis N.* Sul mandar Messe fuori di diocesi, p. 166. — **S. CONGR DI PROP. FIDE.** — Decreto sul Consiglio Centrale dell'opera della Propagazione in Italia, p. 168. — **S. CONGR. DEI SEMINARI.** — Ordinamento dei Sem. d'Italia (*Contin.*), p. 169. — **S. PENITENZIERIA AP.** — Circa l'assoluzione delle censure *specialissimo modo* reservatae, p. 180. — **LETTURA DEL CODICE.** — Gli incidenti. - La sentenza, p. 181. — **QUESTIONI.** — Su la devoluzione dei benefici, p. 189. — **BREVI RISPOSTE** p. 192. — **CRONACA ECCLES.**, p. 193. — **FATTI DEL MESE**, p. 195. — **BIBLIOGRAFIA**, p. 196-*bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Congregazione del S. Officio.

Si riprovano le immagini sacre d'una nuova scuola pittorica belga, come difformi dal senso e dai decreti della Chiesa. (*A. A. S.*, XIII, 197).

Decreto. — E.mi ac R.mi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, in ordinario consessu habito feria IV, die 23 februarii 1921, publice declarandum censuerunt: Imagines sacras cuiusdam novae scholae pictoriae, quarum specimen exhibetur in opusculo cui titulus: *La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ* par Cyril Verschaeve, ornée de compositions d'Albert Servaes (Bruxelles et Paris, Librairie Nationale d'art et d'histoire G. van Oest et C.ie Editeurs, 1920), ad praescriptum canonis 1399, n. 12 (1), prohiberi ipso iure, ideoque statim removendas esse ab ecclesiis, oratoriis, etc., in quibus forte expositae inveniantur.

Et insequenti feria V, die 24 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, in solita

(1) Ivi leggesi: imagines *impressae*; dunque questa parola può e deve intendersi anche per imagines *depictae*. Nel caso trattasi di immagini mostruosamente *veriste* e *impressioniste*: si può dire che l'A. abbia preso *alla lettera* le parole: « Ego sum vermis, et non homo! »

audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, mandans ad quos spectat ut eam servent et servare faciant.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 30 martii 1921.

A. Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

II.

Libro all'Indice. — Con successivo decreto del 20-22 aprile 1921 è stato inserito all'Indice il libro, manifestamente empio e irreligioso di EDMOND CAZAL, *Sainte Thérèse:* non perchè ve ne fosse bisogno, ma « hac praecipue ratione, ne fideles ex titulo in errorem, forte, inducantur ».

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la proibizione di mandare elemosine di Messe fuori di diocesi senza il consenso dell'Ordinario. (Crf. *A. A. S.*, XIII, 228).

Dioecesis N. — *Translationis Missarum.* — 19 febbraio 1921. Il Vescovo di N. ha domandato se, con la promulgazione del Codice, dovesse ritenersi abrogata la disposizione del Concilio Provinciale della provincia ecclesiastica cui appartiene, che testualmente suona: « Nominatim prohibemus Missas ce- « lebrandas dare extra uniuscuiusque dioecesis ambitum abs- « que Ordinarii permissione ». Il can. 838 invece dichiara: « Qui habent Missarum numerum de quibus sibi liceat libere « disponere, possunt eas tribuere sacerdotibus bene acceptis, « dummodo probe sibi constet eos esse omni exceptione ma- « iores, *vel testimonio proprii Ordinarii commendatos* ». Quest'ultima frase fa ben capire che tali Messe *possono* esser trasmesse anche *fuori* di diocesi: ma secondo alcuni, nel caso della Provincia di cui si tratta, ai sacerdoti diocesani, stante la proibizione, « non licet libere disponere » delle elemosine delle Messe; dunque manca il presupposto del canone; e del resto il canone conterrebbe una facoltà, di cui la disposizione conciliare in parola determinerebbe la modalità. Sembrerebbe quindi questa non *contra*, ma *praeter* canonem; e perciò sostenibile.

Proposto dunque il dubbio in questa forma: « *An et quomodo dispositio Concilii Provincialis N. sustineatur in casu* », gli E.mi Padri, nella plenaria del 19 febbraio 1921, risposero: « Quoad Missas fundatas, vel ad instar manualium, vel manuales datas intuitu Causae piae, *affirmative*; in reliquis servetur can. 838 Cod. Iur. Can. ».

La quale risoluzione il giorno seguente fu approvata dal S. Padre.

Eccone le principali ragioni:

Oggi è certissimo che la potestà legislativa dei Vescovi si limita a determinare quello che il diritto comune non ha toccato in maniera specifica: quindi, come ben deduce il Wernz (*Ius Decret.*, II, 756) i Vescovi nulla posson proibire che sia esplicitamente e fuor di dubbio concesso dal diritto comune, se gli stessi canoni non concedano loro esplicitamente di proibirlo. Ciò pure deve dirsi del Concilio Provinciale, poichè, sebbene le leggi in esso dettate dai Vescovi in comune non possano pubblicarsi prima che la S. Sede le abbia esaminate, questa mera ricognizione lascia certo intatta la loro qualità di leggi episcopali.

Ora, come si riconosce anche nella domanda, il can. 838 esplicitamente e fuor di dubbio permette di mandar Messe fuori di diocesi, osservate alcune condizioni, tra le quali non v'è affatto quella di chiedere il permesso al proprio Ordinario. Se si ricorre alle fonti di quel canone, specie ai decreti *Ut debita* dell'11 maggio 1904, n. 5 e 6, e *Recenti decreto*, 21 maii 1907, si constata che tale condizione non fu mai apposta anche quando si trattava di ovviare ad abusi gravissimi che si commettevano col trasmettere le elemosine, abusi che sarebbero cessati d'un colpo se si fossero obbligati i sacerdoti a chiedere la licenza del proprio Ordinario prima di mandarle fuori di diocesi. Dunque la S. Sede, prima, come ora il Codice, *non vuole* affatto che si imponga tale condizione: ed è facile comprendere il perchè: invero con tale trasmissione fuori di diocesi, specie se fuori della propria nazione, si suole esercitare un'opera di carità opportunissima a favore del clero che scarseggia di tali elemosine o le ha insufficienti, specialmente ora che i dislivelli del cambio sono sì pronunziati. Obbligare a chiedere il consenso del proprio Vescovo sarebbe, in pratica, troncare o certo diminuire grande-

mente l'occasione di questa opera di carità. Nè si dica che non si può fare carità ad altre diocesi con dispendio della propria; ciò non è quasi mai il caso; e, quando lo fosse, la S. Sede non mancherebbe di dare, a richiesta, la necessaria facoltà. Se quindi la S. Sede non vuole che si imponga quella condizione, imporla è certo non solo *praeter*, ma *contra* la disposizione e la mente del legislatore, al quale solo spetta derogare, nei singoli casi, alla norma comune.

Si intende che ciò va detto delle elemosine manuali perfettamente libere; quanto alle modalità della celebrazione, se la modalità fosse prescritta o almeno intesa dall'oblatore, o dalla fondazione anche se ridotta *ad instar manualium*, in guisa da legare la celebrazione *intra dioecesim*, e molto più se in luogo determinato o a vantaggio di determinata Causa Pia diocesana, bisognerebbe osservarla: in tal senso e in tal caso la disposizione di cui si tratta certamente si ritiene.

E così giustamente fu deciso. Non occorre rilevare l'importanza pratica di questa savia e benigna decisione, tanto più che pur dopo il Codice, anche Sinodi recentemente celebrati promulgavano quella men bene intesa restrizione, che viene qui infirmata in radice, ovunque la si trovi.

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Si stabilisce a Roma per tutte le diocesi d'Italia un Consiglio Centrale per l'opera della Propagazione della Fede. (*A. A. S.*, XIII, 202).

Decreto. — Quo zelus in promovendo, ad Missionum Catholicarum levamen et incrementum, Pio Opere a Fidei Propagatione nuncupato in singulis Italiae dioecesibus magis ac magis excitetur, huic S. Congregationi a Christiano Nomine Propagando, quae, iuxta Encyclicas Litteras *Maximum illud*, laudati Pii Operis maiorem in posterum fructuum optimorum ubertatem diligentissime curare debet, visum est heic Romae *Centrale* quoddam *Consilium* pro omnibus Italiae Dioecesibus constituere, a Comitatu Romano distinctum, derogando super hoc Decreto de die 15 mensis maii anni 1897 auctoritate Leonis XIII edito ab E.mo Card. Lucido M. Parocchi; quod quidem

Centrale Consilium eiusdem Pii Operis institutionem, regimen, incrementum, in omnibus ac singulis Italiae Dioecesibus, romana non excepta, foveat, moderetur, atque dirigat. Ipsum autem Consilium cum suo Praeside (1), Secretario atque pecuniae Custode nonnullis insuper adiectis Consiliariis, huic eidem S. C. circa munera pro quibus erigitur immediate subiectum erit.

Firma itaque manente in singulis Italiae Dioecesibus Ordinariorum auctoritate circa constitutionem ac directionem laudati Pii Operis a Fidei propagatione nuncupati, singuli eiusdem Operis Dioecesani Praesides, de iis omnibus negotiis, quae idem Pium Opus attingere videantur, cum Praeside supradicti Consilii Centralis Romani directe exinde agent.

Cuius quidem Consilii Centralis Romani constitutionem SS.mus D. N. Benedictus div. prov. PP. XV, in audientia diei 18 mensis novembris anni elapsi, benigne adprobare, ratamque habere dignatus est; ac praesens in re Decretum confici mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 1 martii 1921.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi.

Norme per l'ordinamento dei Seminari in Italia. – (Contin. v. p. 142)

VI. Non solo la pietà, ma anche l'istruzione deve essere esclusivamente subordinata al fine, per il quale furono istituiti i Seminari, perchè *finis mensura mediorum.* Tale è anche la prescrizione della S. C. Concistoriale nella citata *Circolare:* « Si curerà che le scuole siano per i soli Seminaristi od aspiranti allo stato ecclesiastico,... perchè le scuole del Seminario, anche

(1) Tale è stato nominato Mons. Angelo Roncalli della dioc. di Bergamo. In quest'occasione notifichiamo il richiestoci indirizzo del *Prelato per l'Emigrazione:* Mons. Michele Cerrati, via della Scrofa, 70, Roma.

se ginnasiali e liceali, devono avere un carattere ed indirizzo loro proprio, quale si richiede per gli aspiranti al Sacerdozio ». Acciocchè le scuole del Seminario abbiano un carattere e indirizzo proprio, conviene attendere al *metodo d'insegnamento*, ai *libri di testo* e sopratutto al *programma degli studi*.

a) *Metodo d'insegnamento.* Il maestro, che vuole adempiere coscienziosamente al proprio dovere, deve seguire tutte le norme suggerite dal buon criterio e trovate utili dall'esperienza, come sono quelle che riguardano la precisione e la chiarezza della esposizione, lo sviluppo progressivo delle materie, gli esercizi pratici, le ripetizioni giornaliere e periodiche delle cose spiegate, le dispute fra gli scolari (tanto raccomandate da S. Carlo Borromeo, I, 2, e dal B. Gregorio Barbarigo, IV, 10). Inoltre, non perda mai di vista questa verità, cioè che la scuola è e deve essere, ad un tempo, una palestra di dottrina e di virtù. Per la unione e mutua dipendenza dell'intelligenza e della volontà nello stesso spirito umano, non si può separare la istruzione dall'educazione; l'istruzione ha naturalmente uno scopo educativo. Se tale è l'obbligo di ogni maestro, molto più è di chi insegna nei Seminari. Il S. P. Leone XIII, scrivendo ai Vescovi e al Clero di Francia, così si esprimeva a questo riguardo: « I preti, che sotto l'alta vostra direzione lavorano alla formazione della gioventù, chiamata ad arruolarsi più tardi tra gli ordini della sacerdotale milizia, non potrebbero abbastanza spesso meditare innanzi a Dio l'eccezionale gravità della missione, che Voi loro confidate. Non si tratta già per essi, come per la comune dei maestri, d'insegnare semplicemente a questi giovani gli elementi delle lettere e delle scienze umane. Questa è appena la minima parte dell'ufficio loro. Occorre che la loro attenzione, il loro zelo, la loro abnegazione siano incessantemente vigilanti ed operosi, per esaminare da un lato continuamente, sotto lo sguardo e la luce di Dio, le anime dei giovani ed i manifesti indizi della vocazione loro al servizio degli altari; per eccitare dall'altro l'inesperienza e la debolezza dei loro discepoli a proteggere la grazia sì preziosa della divina chiamata contro tutte le funeste influenze sì esterne che interne... Non perderanno mai di vista che essi non debbono già preparare per terrene funzioni, pur legittime ed onorevoli, i giovani dei quali formano la intelligenza, il cuore, il carattere. La Chiesa li ha loro con-

fidati, perchè divengano un giorno capaci di essere Sacerdoti, cioè missionari del Vangelo, continuatori dell'opera di Gesù Cristo, distributori della sua grazia e dei suoi sacramenti. Che una tale considerazione, tutta soprannaturale, penetri e guidi incessantemente la loro duplice azione di *professori* e di *educatori* » (Enc. *Depuis le jour*). L'esortazione non potrebbe essere più autorevole nè più saggia. Solo si vuol notare che per questa opera educativa non è necessario che ogni scuola si trasformi in Scuola di Religione e di Morale; basta cogliere opportunamente, e senza sforzo, dalla materia insegnata l'occasione per istillare nell'anima degli scolari gli alti principii di pietà cristiana e sacerdotale. Così educherà: il professore di storia civile, notando la lotta perenne fra il bene ed il male, le sue cause e le sue conseguenze; il professore di letteratura, osservando nella bellezza dell'arte il riflesso di una bellezza infinita, perchè *invisibilia Dei a creatura mundi per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur: sempiterna quoque Eius virtus et divinitas* (*Rom.*, I, 20); il professore di storia naturale, addimostrando in tutte le cose create la sapienza, la potenza e la bontà del Creatore. Era un vero maestro e un vero educatore Linneo, che scriveva queste parole: « Quando mi destai, Iddio *eterno, immenso, onnisciente, onnipotente* era appena passato. Lo vidi lontano, e rimasi profondamente ammirato. Seguitai le vestigia dei suoi passi attraverso le opere della creazione, e dovunque, anche nelle più piccole cose, che potere! che sapienza! che perfezione ineffabile! Il sole e tutto il sistema planetario, immenso, incalcolabile, mi apparvero sospesi dal Primo Motore, Causa delle cause, Governatore e Conservatore dell'universo. Tutte le cose, adunque, attestano la Sapienza divina; la bellezza, l'armonia, le giuste proporzioni delle creature proclamano il potere del grande Iddio » (*Syst. de la nat.*, pag. 10).

b) *Libri di testo.* I *libri di testo*, come tutti i libri che vanno per le mani degli alunni, debbono essere perfettamente sani, santamente educativi e compilati con vero spirito ecclesiastico; perchè anch'essi debbono concorrere a formare lo spirito dei futuri cooperatori dell'Altissimo nella santificazione delle anime. Quindi siano assolutamente eliminati dai Seminari non solo i libri infetti di spirito antireligioso e settario, e quelli di letteratura atea e materialistica, ma ancor quelli che si dicono *neutri*

e non sono informati ai santi principî del Vangelo, e quelli che potessero in qualsiasi modo essere di scoglio alle deboli virtù di giovani incauti. La S. C. Concistoriale, nella cit. *Circolare* del 16 luglio 1912, dettò norme opportunissime al riguardo, le quali debbono essere rigorosamente osservate (1). Nè si dica che la parola di un buon maestro basta per confutare un errore o dissipare un equivoco, insinuato dal testo. La ragione e l'esperienza insegnano che non vi è antidoto che valga a paralizzare e a distruggere gli effetti di dottrine velenose, istillate negli animi giovanili, incapaci di lunga riflessione e naturalmente instabili e superficiali. L'errore apparisce spesso più seducente della verità, e vi sono dubbi, che nessuna spiegazione, anche esauriente, può dissipare. Quanto all'opportunità di avere un libro di testo, specialmente nelle scienze, ci riportiamo al parere di S. Alfonso, il quale dice: « Circa le scienze io stimo esser molto meglio il servirsi di libri che di scritti, avanzandosi così molto tempo e molto di sanità » (*Regol. per i Seminari*).

c) *Programma degli studi. Il programma* determina l'*estensione* e l'*intensità* delle materie da imparare. — Quale e quanta deve essere la scienza del Sacerdote? Il S. P. Leone XIII, nella Enc. *Etsi Nos* ai Vescovi d'Italia (15 febbraio 1882), dice che la dottrina, propria del Sacerdote, deve essere « non volgare nè mediocre, ma profonda e varia, che abbracci non solo le sacre discipline, ma anche le filosofiche, e sia ricca in cognizioni di fisica e di storia »; e nell'altra Enc. *Fin dal principio* aggiunge che « il clero non deve essere estraneo agli avanzamenti di ogni disciplina e perciò si accetti quanto di *veramente buono e utile* si riconosca negli innovati metodi ». La riserva è chiara; ma, ad evitare malintesi, il solerte Pontefice avvisa che l'ordinamento degli studi « deve riferire sempre alla stessa idea principe e direttiva, che è la formazione degli alunni allo spirito e alle virtù del Sacerdozio,... e che gli studi dei Seminaristi

(1) Nella suddetta *Circolare* si legge: « Nei testi scolastici si abbia somma cura di scegliere i più adatti e di sicura dottrina; escludendo nel ginnasio e liceo quelli che, benchè civilmente approvati, fossero meno rispettosi della religione e della moralità, e nella teologia quelli che non avessero il comune suffragio e specialmente quello della Santa Sede per la sicurezza dei principii, ma andassero accarezzando idee peregrine o pericolose, contrarie alle sante e venerate tradizioni dei Padri, dei teologi, della Chiesa in generale ».

debbono rimanere fedeli *ai tradizionali metodi dei tempi passati* » (Enc. *Depuis le jour*). L'alunno del Seminario deve adunque studiare non per abilitarsi ad un esame di licenza di Stato, ma unicamente per rendersi capace di esercitare il ministero pastorale. Ora, per l'esercizio di questo augusto ministero, è necessaria al Sacerdote una profonda e chiara conoscenza delle cose sacre e di quelle che hanno stretta relazione con le sacre, ed è utilissima una sufficiente conoscenza di quelle materie che si addicono a una persona colta ed aggiungono prestigio e decoro all'officio del Sacerdote. Tuttavia, secondo che detta il semplice buon senso, un programma di studi, anche se fatto per i futuri Ministri del Santuario, *le labbra dei quali debbono custodire la scienza* (Malachia, II, 7), non può abbracciare tutto quanto è necessario ed utile a sapersi, come se ogni cosa dovesse impararsi nella scuola e dopo la scuola non dovesse impararsi più nulla; come neppure alle singole materie, che s'insegnano, si può dare tutto lo svolgimento, di cui esse sono capaci. Perciò le materie siano scelte in ordine al fine, e tale ne sia lo svolgimento, che quelle sole prevalgano, le quali sono indispensabili a una conveniente formazione intellettuale dei Chierici. Il Sacerdote deve sapere *molto*, ma non è necessario che sappia *molte cose*. Più che ad un'erudizione molteplice e varia, ma indigesta e superficiale, bisogna badare ad una conoscenza profonda e completa di cose utili (1).

Il criterio da seguirsi nella redazione di un programma di studi in generale, deve applicarsi alle singole parti di esso, le quali riguardano il *corso ginnasiale*, il *corso filosofico* o *liceale* ed il *corso teologico*.

VII. *Programma per il corso ginnasiale. Il Codice di D. C.*, nel Canone 1364, traccia il programma delle materie da insegnarsi nelle scuole *inferiori* dei Seminari, le quali corrispondono al così detto *corso ginnasiale*. Si determina in quel Canone che il

(1) Con molto senno ingiungeva il Concilio Provinciale di Bordeaux, tenuto l'anno 1880: « Ea sit ratio ac methodus ut *non nimis multa*, sed ea dumtaxat « quae vere sint clericis *utilia*, ipsis addiscenda proponantur. Neque enim in- « terest ut *multa* scire videantur et glorientur, sed ut quae sciverint, sciant « *multum* et *apprime* calleant » (Tit. V, 1).

primo posto si dia all'istruzione religiosa, impartita con grande diligenza e in modo adatto alla capacità ed all'età di ciascuno; che gli alunni imparino accuratamente le lingue, soprattutto la latina e la lingua patria; che per le altre materie s'insegni ciò che conviene e quanto conviene alla comune coltura di tutti e alla posizione dei chierici nella regione dove dovranno esercitare il sacro ministero (Can. 1364). Queste materie possono essere quelle che presentemente s'insegnano, cioè la storia e la geografia, la matematica, la botanica, la zoologia e qualche altra, che i Vescovi credessero utile ai propri chierici. Pertanto, nel *corso ginnasiale* dei Seminari d'Italia, la materia che, dopo il catechismo e la storia sacra, deve avere genuina e costante preponderanza, è la *letteratura*, specialmente latina e italiana; e l'insegnamento del ginnasio deve essere prevalentemente *letterario*, deve, cioè, avere in mira la disciplina del pensiero e dell'espressione del pensiero, che è la parola orale e scritta. La prevalenza delle lettere sulle altre materie non solo ha la sua ragione nelle esigenze del ministero ecclesiastico, ma anche nella efficacia che le stesse lettere hanno nella formazione intellettuale dei giovani, in quanto la lingua latina (e per riflesso, l'italiana), concorre in modo efficace al perfezionamento della facoltà di pensare e così prepara allo studio delle scienze filosofiche e teologiche (1).

Il *corso ginnasiale* è di cinque anni. Nei primi tre anni (ginnasio *inferiore*), allo studio metodico e graduale delle due grammatiche, latina ed italiana, reso facile da regole chiare, precise, corredate di esempi, si unisca lo studio dei rispettivi classici, appropriati a ciascuna età ed a ciascun corso. Per la lingua latina, oltre ai classici pagani (testi purgati), si abbiano alla mano i migliori fra gli scrittori cristiani, come hanno spesso raccomandato i Sommi Pontefici (Pio IX, Enc. *Inter multiplices*, 21 marzo 1853; Leone XIII, lettera al Vescovo di Namur, 29 maggio 1901);

---

(1) Il Sommo Pontefice Leone XIII così si esprimeva nella citata Enciclica *Depuis le jour*: « È proprio delle belle lettere, quando sono insegnate da maestri cristiani ed idonei, lo sviluppare rapidamente nell'animo dei giovanetti i germi tutti della vita intellettuale e morale, nel tempo stesso che contribuiscono a dare al ragionamento rettitudine ed ampiezza, e al discorso eleganza e precisione ».

e per la lingua italiana si tenga speciale conto degli scrittori del secolo d'oro, che fu il trecento (1). Nella lettura e spiegazione dei classici si faccia rilevare sopra ogni cosa l'applicazione delle regole grammaticali, l'esattezza della parola e della frase. L'insegnamento delle due lingue sia sfrondato da ogni superfluità di erudizione storica e filologica; e s'insista intensamente nel metodo pratico di letture, di componimenti (l'argomento sia tratto dai migliori scrittori cristiani e dai classici), di versioni e di esercizi di memoria. Negli ultimi due anni (ginnasio *superiore*) s'intensifichi lo studio grammaticale e stilistico delle due lingue; gli scolari si rendano sempre più familiari i classici e si abituino, per mezzo di componimenti in prosa e in verso, ad usare della parola con correttezza ed eleganza (2). Nel terzo anno può cominciare l'insegnamento del greco e del francese, e più con la pratica che con le teorie filologiche, da proseguirsi nel quarto e nel quinto anno.

Le altre materie s'insegnino nella misura proporzionata al fine accennato dal *Codice* e sempre in coordinazione con le principali, di modo che vi sia unità d'indirizzo, come vi è unità di fine. Lo studio della storia si renda facile e dilettevole; dopo un'idea generale, si presentino pochi personaggi fra i più influenti dell'epoca e si narrino pochi fatti fra i più notevoli, aggruppati intorno ai detti personaggi, senza il sopraccarico di troppi nomi e di date soverchie. La geografia si faccia imparare più su le carte che sui libri. La matematica deve essere insegnata in modo elementare tanto più che l'aritmetica razionale, l'algebra e la geometria fanno parte delle materie del corso *filosofico* o *liceale*, dove si possono studiare con minore dispendio di forze

---

(1) Dobbiamo lodare e raccomandare la *collezione* dei prosatori e poeti pagani e cristiani, che si sta pubblicando in Torino dalla benemerita *Libreria editrice internazionale*, ad uso dei ginnasi e dei licei.

(2) In ordine ai componimenti in prosa e in verso, il S. P. Leone XIII scriveva ai Vescovi e al Clero di Francia (Enc. *Depuis le jour*): « Se da parecchi anni, i metodi pedagogici in vigore negli Istituti dello Stato riducono progressivamente lo studio della lingua *latina* e sopprimono quegli esercizi di *prosa* e di *poesia* che i maggiori nostri a buon diritto reputavano dover tenere cospicuo luogo nelle classi dei collegi, i piccoli Seminari si guardino da queste innovazioni ispirate da pregiudizi utilitari e che ridondano a detrimento della solida formazione dello spirito ».

e di tempo e con maggiore profitto. Lo stesso si dica della botanica e della zoologia, delle quali basterà dare nel ginnasio alcune nozioni elementari, non potendo distrarsi i giovani dallo studio delle materie principali.

Con queste norme, la mente dei giovani, al termine del corso *ginnasiale*, sarà seria, disciplinata e ben preparata ad intraprendere gli studi superiori.

VIII. *Programma per il corso filosofico o liceale.* Il Canone 1365 del *Codice di D. C.* ordina che gli alunni debbano attendere allo studio della filosofia razionale e delle scienze affini almeno per un intero biennio. Il *Codice*, legiferando per tutto il mondo e per ogni tempo, mira sopra tutto alla sostanza e presenta un programma *minimo* quanto alle materie e quanto alla durata dello studio, omettendo ciò che naturalmente si sottintende o ciò che si ritiene meno necessario. Il corso *filosofico*, o *liceale*, nei Seminari d'Italia, abbraccia, oltre al catechismo superiore ed all'apologetica (S. C. Concistoriale, *Circolare* cit.), la filosofia razionale con altre scienze, la letteratura e la storia civile, e non può durare meno di tre anni. La filosofia razionale ha le sue parti, che sono: la logica, la metafisica generale, la cosmologia, la psicologia, la teodicea, l'etica col diritto naturale; le altre scienze sono specialmente la matematica, la fisica, la storia naturale; la letteratura comprende il latino, l'italiano e il greco. Come si vede, nel corso *filosofico*, o *liceale*, prosegue e si compie quel graduale ed armonico svolgimento dell'intelligenza cominciato sin dalle prime classi del ginnasio, in quanto, con lo studio della letteratura e della logica, si disciplina sempre più e si perfeziona la facoltà di pensare e di ragionare, e con lo studio delle altri parti della filosofia e di altre scienze, si giunge ad investigare le ragioni di tutto l'universo, dalle più accessibili alle più elevate, e così si acquista l'abito della scienza. Laonde l'insegnamento nel corso filosofico, o *liceale*, è prevalentemente *scientifico*; e questo carattere deve ritenerlo sempre, anche quando si tratta di letteratura e di storia civile. Non è inutile ripetere che ogni cosa deve essere coordinata allo studio della teologia e subordinata all'altissimo fine, che è la formazione dei Ministri di Gesù Cristo.

La filosofia razionale abbia sull'insegnamento il primato,

che le è dovuto; essa è la vera scienza dell'uomo. La filosofia, degna di questo nome, è la tradizionale, la scolastica, coltivata dai Santi Padri ed elevata dal genio dell'Angelo delle Scuole a tal grado di perfezione, che non sarà forse possibile raggiungere, molto meno sorpassare. I vantaggi, che la filosofia scolastica reca allo studio della teologia rivelata, sono enumerati, con mirabile elevatezza di concetto ed eleganza di espressione, nella celebre Enciclica *Aeterni Patris* del S. P. Leone XIII. Le prescrizioni di questo Pontefice, riguardo all'insegnamento della filosofia scolastica secondo S. Tommaso, sono, perentorie. Citiamo le sue stesse parole: « Doctrinam Thomae « Aquinatis studeant magistri, a Vobis intelligenter lecti, in « discipulorum animos insinuare, eiusque prae ceteris soli- « ditatem atque excellentiam in perspicuo ponant. Eamdem « Academiae a Vobis institutae, aut instituendae, illustrent ac « tueantur, et ad grassantium errorum refutationem adhi- « beant » (Enc. *Aeterni Patris*). Anche più espliciti sono gli ordini del S. P. Pio X: « Volumus probeque mandamus ut « *Philosophia Scholastica* studiorum sacrorum fundamentum « ponatur... Quod rei caput est, Philosophiam Scholasticam, « quam sequendam praescribimus, eam praecipue intelligimus « quae a sancto Thoma Aquinate est tradita; de qua quidquid « a Decessore Nostro sancitum est, id *omnino vigere* volumus et, « qua sit opus, instauramus et confirmamus, stricteque ab « universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi in Semi- « nariis neglecta haec fuerint, ea ut in posterum custodiantur « urgere atque exigere... Magistros autem monemus ut rite « hoc teneant: *Aquinatem deserere, praesertim in re metaphy- « sica, non sine magno detrimento esse* » (Enc. *Pascendi*, 8 settembre 1907; cf. Motu proprio *Doctoris Angelici*, 29 giugno 1914). Nello stesso senso si è più volte espresso il regnante Pontefice Benedetto XV. Così nel Motu proprio *Sacrae theologiae*, del 3 dicembre 1914, conferendo al Collegio dei Teologi di Bologna alcuni privilegi, impone le seguenti condizioni: « *servatis vite « praescriptionibus vel sacri Consilii studiis provehendis – in pri- « misque decreto* Doctoris Angelici *die* 29 *iunii huius anni « edito de summis Thomae Aquinatis principiis in philosophia « sancte tenendis deque ipsa Summa Theologica in scholis theo- « logiae praelegenda*, vel aliis quae Sedes Apostolica praece-

« perit praecepturaque sit ». E nell'altro Motu proprio *Non multo post*, del 31 dello stesso mese e anno, che riguarda l'Accademia Romana di San Tommaso, si esprime in questi termini:

« Nos vero, cum, aeque ac Decessore Nostri, persuasissimum « habeamus de illa tantum philosophia Nobis esse laborandum « quae sit *secundum Christum* (*Colos.*, II, 8), ac propterea *ipsius* « *philosophiae studium ad principia et rationem Aquinatis om-* « *nino exigendum esse*, ut plena sit, quantum per humanam « rationem licet, explicatio invictaque defensio traditae divi- « nitus veritatis, hanc S. Thomae Academiam, non minus quam « illis, Nobis esse curae volumus appareat ». Tali disposizioni sono confermate nel *Codice di Diritto Canonico* (c. 1366, § 2). – Nel primo anno s'insegnerà la logica e la metafisica generale; nel secondo la cosmologia e la psicologia; nel terzo la teodicea e l'etica con il diritto naturale, e non si ometterà la storia della filosofia. – Il professore, nelle sue spiegazioni, segua il metodo *scolastico*, che è fra tutti il più chiaro, il più logico ed il più efficace, perchè nato fatto per disciplinare e, come si dice, per *quadrare la testa*; – renda accessibile a tutti il linguaggio della Scuola spiegandone i termini, le distinzioni e gli assiomi, acciocchè tutti comprendano la verità e l'eccellenza di quella filosofia, che meritamente fu chiamata la *Filosofia del senso comune*; – svolga convenientemente gli alti ed immutabili principii della metafisica e li applichi sopratutto alla soluzione dei problemi più importanti ed alla confutazione dei più perniciosi errori; – illustri, quando se ne porge il destro, le verità razionali con le verità sperimentali e mostri il perfetto accordo fra le une e le altre. – L'insegnamento sia impartito in latino, come ordinò la S. C. degli Studi nella lettera *Vehementer* del 31 luglio 1908, poggiandosi su precedenti disposizioni del S. P. Leone XIII. Questo non vieta che, in qualche caso, il professore, dopo fatta la spiegazione in latino, non possa esprimere il suo pensiero anche in lingua italiana, per venire in aiuto di coloro che non avessero bene inteso.

Lo studio della filosofia razionale deve essere accompagnato da quello di altre scienze, quali la matematica, la fisica, l'astronomia, le scienze naturali (geologia, mineralogia, botanica,

zoologia) (1). Lo studio di queste scienze fa parte integrante dello studio della filosofia, sia perchè un intimo nesso congiunge tutte le scienze (essendo le cause prossime subordinate e coordinate alle cause supreme), sia perchè la intelligenza del giovane viene allenata al metodo di ragionamento, di osservazione e di riflessione. – Il S. P. Leone XIII raccomandò più volte lo studio delle scienze *fisiche e naturali*, e ne determinò la misura. Nella Enciclica *Depuis le jour* dice così: « Oggi meno che mai gli alunni dei piccoli e dei grandi Seminari potrebbero rimanere estranei allo studio delle scienze fisiche e naturali. Occorre dunque che essi vi si applichino, ma con misura e con saggia proporzione. Non è quindi necessario che, nei corsi di scienze annessi allo studio della filosofia, i professori si credano obbligati ad esporre minutamente le quasi innumerevoli applicazioni delle scienze fisiche e naturali ai diversi rami della industria umana. Basta che i loro alunni ne conoscano con precisione i *grandi principii* e le *conclusioni sommarie*, per potere essere in grado di risolvere le obiezioni che gl'increduli deducono da queste scienze contro gl'insegnamenti della Rivelazione » (cfr. Enc. *Etsi Nos*, 15 febbraio 1882; Breve *Inter graves*, 1 maggio 1894). – La matematica s'insegni in modo pratico. Nella fisica si preferisca ordinariamente il metodo *descrittivo*, congiunto con quello *sperimentale*; nè si trascuri l'esposizione dei principii, o delle cause, dalle quali traggono origine i fenomeni. L'insegnamento della storia naturale sia condotto con metodo di *osservazione*, e si abbia cura di svolgere debitamente quelle conclusioni, che presentano un lato pratico o che hanno connessione con qualche verità di ragione o di fede. – Nella zoologia si facciano rilevare le nozioni *fisiologiche* su le funzioni del cervello, che sono indispensabili per spiegare i nessi delle facoltà sensitive con le intellettuali, specialmente nell'origine delle idee.

La letteratura greca, latina e italiana deve avere anche una parte in questo corso, ma molto secondaria, essendo il corso prevalentemente scientifico. – Perciò allo studio di perfezionamento nella letteratura, come pure allo studio della storia civile, si

(1) La matematica, la botanica e la zoologia è chiaro che debbano avere, nel corso filosofico, un programma ed uno sviluppo più ampio di quello, con cui sono insegnate nel ginnasio.

dia qualche giorno della settimana o qualche ora del giorno; e questo studio sia sempre informato a criteri filosofici. Siano quindi ragionati i precetti del bello scrivere; nella lettura dei classici, più che alla critica filologica, si badi alla precisione e profondità dei pensieri, alla naturalezza delle espressioni e dei sentimenti propri non di un'epoca o di un popolo, ma di tutti i tempi e di tutti i popoli, alla proporzione delle parti ed al nesso di una con l'altra e di ciascuna con il tutto. S'insista sempre negli esercizi di memoria e nelle composizioni, le quali conviene che abbiano di preferenza per tema una questione o un problema filosofico. Nelle versioni, si attenda a ciò che il pensiero rivesta la forma e l'espressione propria dell'indole di ciascuna lingua. – Anche nel corso filosofico non si trascuri la lettura dei migliori fra i Padri e scrittori cristiani, latini e greci, secondo la raccomandazione del S. P. Leone XIII (Lettera *Plane quidem* al Card. Vicario, 20 maggio 1885; Enc. *Depuis le jour*). – La storia civile abbia essa pure un'interpretazione filosofica, fermandosi, più che alla minuziosa narrazione dei fatti, al complesso di essi, al loro concatenamento, e subordinandoli tutti a quella sovrana Provvidenza, che tutto muove e governa secondo i suoi eterni consigli e decreti. (*Continua*).

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Dichiarasi che le censure riservate specialissimo modo *non sono comprese nelle facoltà e indulti assolutorii, anche della bolla Crociata; ma non sono eccettuate dal can. 2254* (*A. A. S.*, XIII, 239). (1)

Dubbio. — Episcopus Egitaniensis sequens dubium proposuit:

« Vi Bullae Cruciatae, die 31 decembris 1914 nationi Lusi-« tanae concessae, indulgetur " ut omnes absolvi in foro con-

(1) Secondo questo canone « si censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel *infamiae*, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere (e ben si intende che il confessore può e deve contribuire a far sì che sia *durum*, anzi *valde durum* al penitente di restarvi) per tempus necessarium ut superior competens provideat » allora qualsiasi confessore può assolvere « iniuncto onere recurrendi intra mensem ad S.

« scientiae possint a quovis confessario a peccatis et censuris « quibuscumque et quocunque modo *etiam speciali* reservatis a « iure vel ab homine, ita ut sic absoluti non teneantur deinde « recurrere ad alium quemcumque superiorem. »

« Quaeritur utrum tale indultum, post promulgationem Co- « dicis Iuris Canonici, facultatem faciat absolvendi etiam a « censuris *specialissimo modo* Sedi Apostolicae reservatis? »

Sacra Poenitentiaria, re mature perpensa, respondendum censuit:

Ad dubium prout proponitur, negative; posse tamen etiam in hisce casibus absolutionem, ceteris paribus, peti atque impertiri vi et ad praescriptum can. 2254.

Quam responsionem ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore in audientia diei 15 aprilis 1921 Sanctissimo Domino Nostro Benedicto divina Providentia Papae XV relatam, Sanctitas Sua approbare dignata est.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 21 mensis aprilis 1921.

O. Card. Giorgi, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuaz. vedi pag. 151*)

Tit. XI. *Delle cause incidentali.* — È notevole il divario che intercede su questo punto tra la procedura canonica e la civile. Nella civile l'*incidente* in generale — scrive il Mortara — sta in rapporto di *mezzo* a fine rispetto alla decisione della lite principale: quindi comprende anche tutti i mezzi di prova,

---

Poenitentiariam... et standi eius mandatis. Quod si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tunc ipsemet confessarius (eccetto se il penitente sia un sacerdote che abbia assolto il complice) poterit absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis iningendis, etc.).

ciascuno dei quali può essere oggetto d'una sentenza incidentale: di qui deriva, com'è noto, per non piccola parte, la prolissità delle discussioni giudiziarie civili. Invece pel legislatore canonico (c. 1837) la *causa incidentale* ha carattere meramente accessorio, e si frappone quasi come un ostacolo nella discussione della causa principale, sicchè *bisogna prima* risolvere quella perchè questa possa, se del caso, riprendere il suo corso: se non *bisogna* risolverla, poichè futile e dilatoria, il giudice semplicemente la respinge con decreto; se la risoluzione è necessaria, ma non *prima* della definitiva, cioè se può darsi insieme con questa, il giudice deve rinviarla, parimenti con decreto, alla decisione sul merito della controversia principale (c. 1839, cfr. 1856); negli altri casi il giudice la risolve a seconda dell'importanza del caso, con un motivato decreto, per lo più quando le parti sono concordi, o altrimenti, quando la soluzione è manifesta (nel qual caso evidentemente si ha l'incidente, ma non la propria *causa* incidentale): oppure con una sentenza interlocutoria, dopo regolare discussione fra le parti (1840, cfr. 1868, § 1).

Il can. 1841 risolve la vessata questione fra i proceduristi, se la sentenza interlocutoria sia suscettibile del passaggio in cosa giudicata, e la risolve in genere negativamente su la base della definizione di Modestino: « Res iudicata dicitur quae finem *controversiarum* pronuntiatione iudicis accipit »: quindi l'interlocutoria è sempre revocabile o suscettibile di correzione prima che termini la questione principale. Fanno eccezione, naturalmente, le interlocutorie quae vim habent definitivae; perciò pure mentre queste sono appellabili, le altre non ammettono appello (1880 § 6°, 1902).

Seguono quindi, in tre capi, le disposizioni di legge relative alla contumacia, all'intervento del terzo, agli attentati e loro purgazione. È facile comprendere che questi incidenti riguardano specialmente la *forma processuale*. Non enumerandone altri il Codice, deve forse dedursi che il legislatore canonico si attiene all'odierna dottrina civilistica tedesca (Wach, *Vorträge*, 118; Schmidt, 250), secondo cui non può parlarsi di veri incidenti di merito? Non lo crediamo: p. es. al c. 1785 si ammette certo, un incidente di merito, nel iudicium reprobationis testimoniorum;

sembra dunque più conforme alla mente del legislatore ritenere che nei can. 1837-1841 si regolino generalmente le cause incidentali, o forse meglio le pregiudiziali, mentre i tre capi successivi discutano tre forme di speciale importanza e di ben determinata figura.

Il corso ordinario del giudizio richiede la presenza delle parti e la loro obbedienza alle intimazioni legittime del giudice: l'incidente più frequente e più ovvio si ha quindi quando tal richiesta non è soddisfatta, cioè nella contumacia largamente intesa (c. 1842, cfr. 1848). Ciò *può* provenire da più cause: o perchè la parte disprezza l'autorità del giudice (contumacia strettamente intesa) o perchè riconosce di non aver ragione da far valere, o anche perchè, all'opposto, ritenga sì manifesto il suo diritto da non creder necessario il difenderlo di presenza (cfr. su quest'ultimo, Ulpiano, l. 73 pr. D. *de iudiciis:* « interdum vel absens, si bonam causam habuit vincet »: l. 13 § 4, Cod. *de iudiciis:* « litigatoris absentia Dei praesentia aliquando repletur »). Sicchè l'effetto della dichiarazione di contumacia generica non può *sempre* esser quello di accogliere le domande dell'attore senza bisogno di prova, ma solo quello di *procedere* nella discussione della causa « servatis servandis » fino alla sentenza definitiva e sua esecuzione (c. 1844 § 1). Tale dichiarazione richiede però non il solo fatto negativo della non comparizione in giudizio, ma la previa verifica della regolarità della citazione (c. 1843): chi non fu citato, o non lo fu regolarmente, non può presumersi conoscere le domande formulate a suo carico, quindi non è costituito in mora, non è contumace. La verifica della regolarità della citazione si fa in qualsiasi legittimo modo: il migliore è però di ripeterla, del che la legge dà ampia facoltà (ib. § 3), e anzi fa obbligo, quando si voglia assumere che la contumacia è in sprezzo dell'autorità giudicante, sicchè si faccia luogo alla comminazione di pene (1845).

Il fatto della contumacia, anche dichiarata, non può essere irrevocabile, nè può negarsi al convenuto contumace il diritto di comparire in qualsiasi fase della lite (c. 1846); la comparizione può sempre aver luogo prima della sentenza definitiva, anzi, pur dopo data questa, può il contumace purgarsene o

chiedere (sempre, nelle cause di stato; entro tre mesi, nelle altre) la restituzione in intero per appellare (1).

Quanto all'attore contumace, la legge è più severa con lui, poichè l'obbligo della comparizione è in lui evidentemente più manifesto e stringente: effetto della di lui contumacia, che per esser dichiarata richiede sempre la doppia citazione (c. 1849), è che la domanda su cui provocò la decisione del magistrato, qualora non sia fatta propria e sostenuta dal pubblico ministero (c. 1850 § 2), viene a trovarsi sfornita di prova, e senz'altro perenta. Il convenuto ha perciò il diritto (ma non l'obbligo) di chiederne la *reiezione* senza bisogno di giustificare altrimenti la sua istanza («ut nulla habeantur omnia eousque gesta»; come ha pure la facoltà di chieder semplicemente l'*assoluzione* dal giudizio, cioè una pronunzia che lasci impregiudicata la questione di merito, togliendo soltanto gli effetti processuali della citazione; egli è però libero di addossarsi l'onere delle prove, chiedendo una decisione sul *merito* (1850 § 3: cfr. cod. proc. civ. it. 381 s.)

Infine tutte le spese occasionate dal contumace, sia reo sia attore, son poste a suo carico, oltre una indennità alla controparte che la domandi: qualora entrambi siano contumaci la citazione perde ogni effetto processuale, nè il giudizio potrebbe riprendersi senza nuova citazione: le spese in tal caso gravano entrambi in solido (1851). — L'inversa della contumacia è

L'intervento del terzo in causa: sappiamo bensì che res inter alios iudicata alteris non nocet; ma, se non di diritto, in fatto almeno, la controversia fra due parti può interessare a un terzo che tema pregiudizio alla sua condizione dalla decisione da prendersi. Se quindi la legge ammette, come vedremo, che un terzo possa fare opposizione alla sentenza già resa esecutoria (c. 1898 ss.) molto più deve ammettere il suo intervento prima che venga pronunziata: e infatti mentre l'opposizione è solo

(1) Così il Codice ha elegantemente risolta la recente vertenza sorta nella Rota Romana circa il diritto di appello del contumace: alcuni ritenevano con l'antico diritto che il contumace non avesse diritto ad appellare, ma solo alla querela di nullità: altre sentenze rotali, innovando, ammettevano il diritto di appello. Il Codice mantiene fermo il diniego d'appello (1880 § 8), ma concede *ipso iure* la restituzione, se la si dimandi.

concessa quando si tratti di *lesione di diritti*, l'intervento s'ammette su la base anche del solo *interesse* (c. 1852 s.) conforme all'una o all'altra parte; molto più se, per esser contrario a entrambe, viene a prevenire una certa lesione del diritto di terzi.

Quanto alla procedura, l'intervento in causa è non solo volontario, quando il terzo, avuta conoscenza della lite e giustificato il proprio interesse spontaneamente interviene, comparendo in giudizio con la presentazione del libello (1852); ma anche coatto, se una delle parti, o il giudice ex officio, credendo comune ad altri la controversia, stimi necessario farlo intervenire, se non altro, a prevenire la sua opposizione alla sentenza futura, con citazione nelle forme consuete (1853). Il tempo utile per l'intervento corrisponde al periodo istruttorio, « ante conclusionem in causa »: in ogni caso il terzo deve subire la conseguenza dello stato in cui si trova la causa al momento in cui interviene, non potendosi ammettere un ritardo nella decisione di una causa già matura fra le parti.

Gli *attentati lite pendente* sono, come dice il titolo stesso, violazioni del principio « lite contestata, nihil innovetur » (c. 1854: cfr. 1731): queste innovazioni possono provenire o da una delle parti, o dal giudice; la comparte che non vi consente, e ne risenta pregiudizio (eccettuato il sequestro, sia giudiziario che conservativo), può richiedere la dichiarazione della nullità, che la legge commina ipso iure (c. 1854), e pertanto la riposizione delle cose *in pristinum*, oltre a una congrua indennità (1857). Quando l'attentato procede da una delle parti, tal domanda incidentale si propone allo stesso giudice della causa principale; se invece procede dal giudice, la parte può anche chiedere la dichiarazione di legittima suspicione contro il giudice e quindi la subrogazione (1855). È questo, come è chiaro, uno dei più gravi incidenti, che regolarmente sospende affatto il corso della causa principale; perciò se ne prescrive la più sollecita spedizione (c. 1856): qualora però la natura di attentato non sia evidente, come specialmente avviene quando il fatto coincide con l'oggetto controverso della domanda, è meglio rinviarne la discussione alla decisione in merito, poichè il pronunziato di questa contiene in tal caso la dichiarazione dell'esistenza o inesistenza dell'attentato.

Titolo XII. — *Conclusione e discussione della causa.* — Rac-

colte le prove ed esauriti, se del caso, gli incidenti, deve pubblicarsi il processo: deve cioè notificarsi alle parti e loro procuratori o avvocati, che gli atti del processo e della causa sono a loro disposizione nella cancelleria del tribunale, ove possono prenderne visione e copia. Dopo di che le parti debbono dichiarare se hanno altre prove da addurre, al qual fine il giudice può prescrivere un termine perentorio: ricevuta la dichiarazione o trascorso il termine, il giudice emana un decreto che dichiara *conclusum in causa*. La fase istruttoria è, con questo, chiusa; per riaprirla occorre, o che si tratti di cause di stato, o che si dimostri non essersi prima potuti procurare i documenti e i testi che si adducono. *Se* ciò risulta, il giudice *deve* concedere il supplemento di istruttoria, altrimenti contro la futura sentenza è già pronto il rimedio della restituzione (c. 1905 § 2, 1-3); concesso il supplemento, *sotto pena di nullità*, deve comunicare tutto il nuovo elemento alla controparte,e riceverne le controdeduzioni, ecc.

Terminata la fase istruttoria, si inizia quella della *discussione*: si prefigge cioè un termine, prorogabile, per l'esibizione delle *comparse conclusionali* e annessi sommari; il numero delle copie (eventualmente stampate, ma col visto del tribunale) non deve essere minore di quello dei giudici, delle parti e del pubblico ministero: anche quanto al numero delle pagine è in arbitrio del giudice prescriverlo almeno approssimativamente. Giunto il termine, le comparse si scambiano fra le parti, che possono con le stesse norme, entro un termine più breve, esibire le *repliche*: il che d'ordinario basta; ma le parti, o anche una sola, possono ottenere la facoltà della *triplicatio*. Si vietano le *informazioni private*, orali o scritte, ai giudici; si ammette invece, qualora il tribunale creda concederla, una moderata *discussione orale* in udienza: al qual uopo le parti debbono presentare in scritto le domande contenenti i punti da dilucidarsi nella discussione orale: il tribunale li ammette, li trasmette alla controparte, citando entrambe le parti alla sua presenza a giorno e ora fissa: deve esser presente il cancelliere, per far mettere a verbale tutto quello che il giudice detterà, sia di proprio impulso che a suggerimento di parte. Tutto ciò essendo ordinato in favore delle parti, queste possono, se credono, rinunziare alla discussione scritta o orale, e allora la *chiusura del processo* quasi

coinciderà con la chiusura della causa; chiuso il processo si fa luogo alla sentenza.

Titolo XIII. — *La sentenza.* — Il nostro codice, semplificando, non conosce altre deliberazioni giudiziali che le *sentenze*, sia *definitive*, che decidono o troncano la controversia principale, sia *interlocutorie*, che decidono controversie pregiudiziali o accessorie; tutti gli altri provvedimenti o ordinanze, preparatorii, incidentali, provvisionali, previa, o no, contestazione tra le parti, son sempre *decreti*, e possono o scriversi a tergo della domanda, o darsi come atti per se stanti (1268).

La sentenza presuppone sempre una domanda giudiziale e un contraddittorio regolarmente istituito: *da esso* (ex actis et probatis) deve risultare nell'animo del giudice la certezza morale sul giusto rapporto giuridico da stabilire fra le parti contendenti: questo apprezzamento è interamente rimesso alla coscienza del giudice; ed è insindacabile, in quanto non si dimostri derivato da errore o da mala volontà, e non contraddica a espresse presunzioni di legge: quando però queste manchino, se tale certezza il giudice non abbia raggiunto, « in dubio favere magis debet reo quam actori » non ritenendo raggiunta la prova della domanda.

Di regola la sentenza deve esser pronunziata subito dopo finita la discussione, poichè in quel momento si presume più viva nell'animo del giudice l'impressione generale riportata dal dibattimento; ma nel punto stesso di fare questa prescrizione (c. 1870) la legge permette di differire la pronunzia dopo un più profondo esame degli atti.

Se il tribunale è collegiale, il preside determina l'ora e il giorno in cui il collegio si radunerà per la sentenza: l'adunanza si farà, per lo più, nella sede stessa del tribunale, in camera di consiglio, cioè in segreto, senza intervento di cancelliere. I singoli membri recheranno scritto il loro *voto*, contenente le conclusioni e le motivazioni: leggerà per primo le sue il relatore o ponente, quindi gli altri in ordine di precedenza; i voti saranno alligati al fascicolo segreto degli atti di causa. Alla lettura dei voti segue, se del caso, una breve discussione, su la totale formulazione della *parte dispositiva*; in tale discussione è lecitissimo abbandonare il proprio, per seguire il parere di un altro. Se non si raggiunge l'accordo di una maggioranza (cfr. 1577 s.) su la

decisione, si differisce a un'altra adunanza da tenersi entro una settimana al più tardi. Raggiunta la maggioranza sul dispositivo (risposta agli articoli, modo di esecuzione, decisione su le spese) il presidente lo redige subito, e incarica il relatore, o (se discorde) uno dei membri della maggioranza (estensore), di compilarne la *motivazione*, in fatto e in diritto, prescrivendone, se del caso, i punti sommari (1873 § 2). Non sarà inopportuno, sebbene il Codice lo ometta, perchè ovvio, ricordare qui le necessarie doti di chiarezza e concisione: è necessario che la sentenza tenga conto specifico di tutte le *istanze* e *eccezioni*, non occorre però tener dietro uno per uno a tutti gli *argomenti* svolti dai patrocinatori, e confutarne singolarmente tutte le loro obbiezioni.

Per esser poi completa in tutto la sentenza deve contenere: l'invocazione del nome di Cristo, della cui potestà sovrana giudiziale la Chiesa partecipa (qui vos audit Me audit); il grado e le persone del tribunale; i nomi e cognomi delle parti; quelli dei procuratori; le residenze o domicilio eletto e dichiarato; la menzione che fu udito il pubblico ministero quando ciò ebbe luogo; la fattispecie e le conclusioni delle parti; i motivi in fatto o diritto; il dispositivo; l'indicazione del giorno, mese e anno e luogo in cui fu pronunziata; le sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere (c. 1874). Non è certo proibito rimettere al cancelliere la definitiva redazione di tali elementi; ma la redazione stessa deve esser ratificata dai giudici con le loro firme; la mancanza di queste, come di alcuni altri dei suddetti elementi (cfr. c. 1894) cagionerebbe la nullità della sentenza.

Dopo ciò il fatto della pronunzia deve avere consecrato mercè la *pubblicazione*, per cui la sentenza viene in dominio degli interessati: tale formalità può adempiersi, o citando le parti ad ascoltarne la lettura per parte del giudice pro tribunali; o notificando loro che la sentenza è deposta presso la cancelleria, ove possono leggerla e richiederne copia; o inviandone copia alle parti, come fu fatto per l'atto di citazione (1877).

(*Continua*).

QUESTIONI.

IV. – *Circa la devoluzione nella collazione dei benefici.*

La risposta negativa della Commissione Pontificia al dubbio propostole « Se a norma del can. 1432 § 3 si devolve alla S. Sede la collazione dei benefici, nel caso in cui il vescovo abbia differito oltre sei mesi la collazione, non per negligenza, ma per mancanza di soggetti » è interessantissima, non solo per sè, ma anche per quanto ci insegna sul metodo da seguire nella interpretazione dei canoni.

Infatti, se si deve stare al metodo letterale, anche comparativo, la risposta *affermativa* al predetto dubbio apparisce appena potersi revocare in dubbio. Il can. 1432 § 3 è esplicito e categorico: « Si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia, beneficium non contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam salvo praescripto can. 458 ». Qui è chiaro farsi una sola eccezione, cioè a favore delle parrocchie per le quali il can. 458 dice testualmente: « Vacante paroeciae, *curet* loci Ordinarius providere ad normam can. 155, *nisi peculiaria locorum* ac *personarum adiuncta*, prudenti Ordinarii iudicio, collationem tituli paroecialis *differendam suadeant* ». In questo can. 458 è certamente contenuta l'eccezione che fa oggetto del dubbio, cioè il caso in cui il *Vescovo non possa conferire per mancanza di soggetti*; ma appunto l'aver riservato espressamente detto canone nel 1432, dimostrerebbe ad evidenza che negli altri casi, a questa eccezione non si fa luogo: « exceptio firmat regulam in contrarium ». Molto più si rafferma questa conclusione se si ricorre al can. 155 citato nel 458: ivi infatti leggesi: « Officiorum provisio cui nullus terminus fuit speciali lege praescriptus, numquam differatur ultra sex menses *utiles* ab habita notitia vacationis, firmo praescripto can. 548 ». Quest'ultima clausola farebbe pur dubitare se con la parola *utiles* usata nel can. 155 il legislatore abbia voluto includere l'eccezione « nisi peculiaria adiuncta... aliud suadeant », e con essa la circostanza della mancanza di soggetti, di cui nel dubbio. Ma anche concesso che vi abbia inclusa almeno questa, l'interpretazione grammaticale-comparativa, torna a negarla nel can. 1432 § 3, ove la parola *utiles* è recisamente *omessa*. Se cioè nel can. 155 il legislatore ha detto « ne differatur ultra sex menses *utiles* ab habita notitia vacationis » mentre nel can. 1432 § 3 ha detto tassativamente: « *Si* Ordinarius *intra semestre ab habita certa notitia vacationis* beneficium *non* contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam », è chiaro che il semestre del can. 1432 non dovrebbe ritenersi per *utile*, ma per *continuo*, che giusta il can. 35 « currit etiam impedito ». In altre parole il ricorso ai canoni

155 e al 35 sembra non solo non giovare, ma nuocere alla risposta negativa, poichè da esso si rileva che nel caso del can. 1432 § 3 il legislatore ha prefisso *tassativamente* un termine sotto pena di devoluzione, e lo ha voluto non utile, ma continuo dal momento della certa notizia avuta: quindi avrebbe manifestato nel detto can. 1432 una volontà diametralmente opposta a quella generalmente enunziata nei detti canoni.

Ma se così vuole la logica dell'interpretazione letterale, a ben altra conclusione ci porta l'interpretazione storica e razionale. Infatti trattasi qui certamente di *ius devolutionis*: ora nel diritto canonico questo non si concepisce senza l'esistenza di una colpa o negligenza nel collatore ordinario. Risaliamo alle fonti: la prima che incontriamo è la lettera di S. Gregorio M. ad Anatemio, e vi si legge: « Si vero eum (Paschasium ep.) *negligentem* prospicis et ea quae diximus implere *differentem*, omnis clerus eius adhiberi debet etc. »: abbiamo poi il can. 11 del Conc. Nicen. II; la decret. de conces. praeb. (III, 8): « Quum vero praebendas... vacare contigerit, *non diu maneant in suspenso*, sed intra sex menses conferantur. Si autem Episcopus conferre *distulerit*, per capitulum ordinetur »: e perfino la rubrica del titolo ove più spesso ricorre il ius devolutionis è intitolata « de supplenda *negligentia* Praelatorum ». Nè dissimile è la dottrina dei canonisti: cfr. Riganti ad reg. 62 n. 15 e 16: « Quod si, non obstante scientia vacationis... collator detentus sit iusto aliquo, sive iuris sive facti impedimento,... quia tunc cessat *negligentia* non fit transitus ad Superiorem etiamsi labatur semestre »: e cita la Rota, in Calagurit. *Canonicatus*, 1, nel 1726 ove si nega la devoluzione per « quaelibet probabilis et iusta causa » che impedisca la collazione; D'Annibale, III, 35: « Verum heic suppletur *negligentia* collatorum; ideo tempus non currit ignoranti vel impedito, quamvis *sua culpa* impedito, v. g. in exilium eiecto, suspenso »; Wernz, II, 324: « Devolutio est translatio iuris conferendi... *ob culpam vel negligentiam*... »: e poco dopo « tempus praefixum elapsum sit necesse est, non ex ignorantia vel ob aliud legitimum impedimentum, sed propter culpam et negligentiam ». E precisamente quanto al caso nostro Aichner scrive § 81 n. 17: « Pro praxi notandum est, quod ex specialibus causis, *ac praesertim ob sacerdotum penuriam*... non contingit ius devolutionis ».

E allora la questione da farsi è se il Codice nel can. 1432 ha portato o no una innovazione al diritto preesistente. E anzitutto appare evidente che, se si tratta, come nel dubbio, di *impossibilità* assoluta a conferire i benefici, *per mancanza di soggetti*, la innovazione sarebbe manifestamente assurda: dov'è l'impossibilità cessa e deve cessare ogni e qualunque obbligazione, poichè *ad impossibilia nemo tenetur*; dove sorge, non la sola difficoltà, ma l'impossibilità, cessa assolutamente il

dovere. D'altra parte, se v'è assoluta mancanza di soggetti per l'Ordinario, cesserà forse questa mancanza per la S. Sede?

Ove il Codice avesse voluto spingere le cose a questi estremi, innovando, evidentemente avrebbe dovuto esprimerlo ben chiaro: almeno dicendo p. es. « Si Ordinarius... beneficium *quacumque ex causa* non contulerit »: non avendo ciò fatto, ha certo lasciato sussistere almeno un dubbio, e « in dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum » (can. 6 n. 4).

Che dire dunque delle argomentazioni contrarie sopra esposte? Con un po' di maggiore riflessione anche quelle si vincono. Non si è osservato p. es. che il can. 1413 § 2 dice: « Canones 147-195 etiam officiis beneficialibus applicantur »; dunque anche il can. 155 deve applicarsi ai benefici: ossia anche il can. 1432 § 2 deve intendersi in funzione del can. 155; con che la parola *utiles*, che è in questo, va *sottintesa*, pur se taciuta anche in quello. E inoltre, poichè nel can. 155 è richiamato il 35, va ricordato che « tempus utile illud intelligitur quod pro exercitio... sui iuris ita alieni competit ut ignoranti aut *agere non valenti* non currat »; dunque due sono gli elementi del tempus utile: 1° la *conoscenza* del diritto o del fatto: 2° la facoltà o possibilità d'agire. Ora si osservi che nel can. 1432 § 3 è già indicato espressamente il primo elemento: « ab habita certa vacationis notitia »; dunque è ben lecito sottintendere anche l'altro « agere valere ».

Ma, se è così, perchè nel can. 1432 è dato come eccezione il can. 458? Perchè, quanto alla collazione di parrocchie, il Codice è assai più largo: non ha cioè ritenuto necessario per differirla il « non agere valere », ma ha detto bastevole qualsiasi altra circostanza che renda preferibile a giudizio dell'Ordinario (suadeant) il differimento. Ciò non è invece quanto ai benefici non curati, pei quali occorre l'impossibilità; anche quindi ammesso che il semestre concesso deve essere *utile*, giusta i rigorosi termini del can. 35, è logica e necessaria l'eccezione per le parrocchie per le quali i termini non sono affatto così rigorosi.

Se dunque il Codice non ha innovato, nella collazione dei benefici, quanto al caso di *impossibilità*, ossia dove l'innovazione era semplicemente assurda, non si deve però dire lo stesso pel caso di mera *difficoltà*, derivante da una semplice *probabile e giusta causa*, secondo i canonisti sopra citati; poichè qui l'innovazione può essere utile e ragionevole. Ma lo svolgimento di questo nostro asserto non rientra certo nei termini del dubbio proposto alla Commissione, e ci trarrebbe troppo in largo, implicando una discussione teoretica ben ardua sul fondamento della devoluzione giusta il Codice; se cioè essa sia ancora diretta a prevenire o supplire la negligenza, o non piuttosto a sancire una specie di prescrizione di diritto. Ciò richiede almeno un più maturo esame che confessiamo di non avere ancora compito.

N. B. — *Riguardo alla questione scolta nel numero precedente circa il confessore occasionale delle Religiose, dobbiamo far osservare che le nostre conclusioni eran prese in linea di diritto comune: nei particolari luoghi, e specialmente a Roma, debbono osservarsi le norme eventualmente date dalle relative Curie, come* sembra *insinuare il* legitime *della risposta commentata.*

BREVI RISPOSTE.

45. Quando nel Messale leggesi « dicatur Oratio pro Ecclesia... vel pro Papa », se quest'ultima è già prescritta dall'Ordinario, non basta certo, a compire la prescrizione della rubrica; ma occorre, in tal caso, recitar l'una e l'altra.

46. La festa dell'Annunziata *in alcune diocesi* si trasferisce, se cade in settimana santa, anche quanto alla solennità: *in tal caso* evidentemente si trasferisce anche l'obbligo della Messa pro populo. (cfr. XIV, 151).

47. Le disposizioni canoniche circa la rinunzia (c. 190-191) non sono le stesse che circa la traslazione (c. 194); cioè: 1° appena fatta la rinunzia « non datur poenitentiae locus » (c. 191); 2° accettata la rinunzia dal Superiore, la vacanza è già aperta (c. 190) e il conferimento o l'indizione del concorso può senz'altro farsi. Se il rinunziatario si pentisse anche prima di prender possesso di un altro ufficio (c. 194), non potrebbe accampare alcun *diritto* a ritenere l'antico; potrebbe solo riottenerlo di nuovo ex alio titulo.

48. Nel can. 1006 § 3 le parole « quolibet die dominico aut festo *de praecepto* » debbono intendersi anche delle feste che furono di precetto, e che sono state soppresse dal can. 1247: infatti il ius liturgicum, sancito in questo senso, p. es. dalla S. R. C. (2 nov. 1831) non è stato mutato espressamente dal Codice (can. 2); nello stesso c. 1006 § 1 si mantiene che la Consacrazione episcopale (ben più solenne che la semplice ordinazione in sacris) possa farsi diebus natalitiis Apostolorum, che in gran parte sono feste soppresse.

49. Niente muta, in tal caso, che la festa soppressa, p. es. per cadere in una ottava privilegiata, sia redacta ad modum simplicis: poichè non si bada al rito liturgico con cui viene in atto celebrata.

50. Nelle facoltà quinquennali concesse dalla nota circolare della S. C. Concistoriale, di ridurre le Messe alla tassa diocesana, anche superiore a lire tre, non sono certo comprese le *Messe gregoriane.*

51. Il Superiore maggiore non può autorizzare il religioso (anche di religione esente) a celebrare extra ecclesiam et oratorium, *fuori della casa religiosa*: il « si agatur de domo religionis exemptae » del can. 822 § 4 limita non il *soggetto* (del che non era bisogno), ma il *luogo* della celebrazione.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Mediante la Cost. Apost. *Inter varias*, del 13 febbraio 1920, la diocesi di *Macejó* nel Brasile è stata eretta a metropolitana, dandole per suffraganee Penedo e Aracajù [A. A. S., XII, 425]; con altra *Boni Pastoris*, del 20 id., la diocesi di Treja è stata separata da Camerino, e unita a S. Severino [ib., 321]; con altra *Inter alias* dell'8 giugno è stato eretto il Vic. Ap. di Finlandia, separandolo dalla diocesi di Mohilew [ib., 268]; con altra *Ecclesiae universae*, dell'8 luglio, fu eretta la nuova Prelatura *nullius* « del Buon Gesù di Gurgueia do Piauhy » nel Brasile [ib. 557]; con altra *Semper Romani*, del 22 maggio, il territorio delle Ande nella Repubblica Argentina è stato separato dalla diocesi di Catamarca e unito a quella di Salto [ib. 323]; con altra *Maxime interest*, la parte della Curlandia politicamente attribuita alla Lettonia è stata staccata dalla diocesi di Samogizia e annessa a quella di Riga [ib. 470]. Per lettere apostoliche *Cum opitulante*, del 9 aprile 1920, è stato eretto il nuovo Vicariato Apostolico di Shiu-Kow nella Cina, dismembrandone il territorio dal V. A. di Canton [ib. 154]; dal medesimo (bolla *Si unquam* del 1° agosto) è stato pure separato ed eretto in nuovo Vicariato, il territorio « de Quang-ton occidentali et de Hainan » [ib. 562]; nella Corea, per le lettere *Concreditum Nobis* del 5 id. è stato eretto il nuovo Vic. di Uen-san, smembrandolo da quello di Seoul [ib. 563]; nella Cina per lett. *Divinae sponsiones* del 25 ed è stato pure eretto il vic. ap. di Kan-chow separandolo dal Kiang-si [ib. 564]. Altri Vicariati Ap. nuovi sono stati creati elevando a questo titolo le relative Prefetture: del Niger meridionale [lett. *Quae catholico*, del 16 aprile 1920, ib. 429] e della Guinea francese [lett. *Supremi Apostolatus*, del 17 id.; ib. 430] nell'Africa; della Nuova Guinea Olandese, in Oceania [lett. *Christiani gregis*]; nel Canadà per lett. *Incumbentis nobis*, del 27 novembre, la Pref. Ap. dell'Ontario Sup. è stata pure eretta in Vic. Apostolico [ib., XIII, 186].

Per decreti della S. C. Consistoriale sono stati rettificati i confini tra le diocesi di Colonia e Paderborn (parr. di Wattenbach, 3 giugno 1920); tra Manizala e Alcalà, in Colombia (paese di La Balsa-Alcalá: 11 giugno); tra Montréal e Joliette (parr. di S. Anna des Plaines: 19 id.); tra la dioc. di Orano e la Pref. Ap. di Ghardai nel Sahara (2 luglio); tra quella di Belem do Para e la Prelatura *nullius* di Araguaya (Brasile: 29 ottobre); tra Münster e Paderborn (parr. di Beelen: 3 febbraio 1921); tra Marianna e Aterrado (Brasile: paesi Bom-despacho e S. Antonio do Monte: 22 febbraio).

Con Lett. Ap. *Quae catholico* del 12 novembre 1920 il S. P. ha costituito una nuova Delegazione Ap. nell'Albania, con sede in Scutari [A. A. S. XIII, 186]; mediante decreto della S. C. di Prop. Fide del 16 luglio 1920 la giurisdizione del Delegato Ap. delle Indie è stata estesa a tutta la Birmania. Con pari decreto del 10 gennaio il nome del Vicariato Apost. di Betafo nel Madagascar è stato mutato in quello di *Antsirabé;* quello della Pref. Ap. di Cimbebasia Sup. in quello di *Cubango in Angola* lasciando il nome di Cimbebasia senz'altro all'attuale Cimbebasia Inferiore [ib. 146].

Sono state approvate e pubblicate le seguenti designazioni per gli Ordinarî di appello: l'Arciv. di Napoli ha designato *Salerno;* quello di Sorrento, *Amalfi;* quello di Capua, *Napoli;* quello di New York, *Filadelfia;* quello di Buenos Aires, *Cordoba;* quello di Winnipeg, *Regina;* quello di Pisa, *Siena;* quello di Siena, *Pisa;* quello di Oristano, *Cagliari;* quello di Acerenza e Matera, *Potenza;* quello di Quito, *Bolivar;* quello di Melbourne, *Adelaide;* quello di Pondichéry, *Kumbakoam;* quello di Calcutta, *Krishnagar;* quello di La Plata, *Cochabamba;* quello di Ferrara, *Bologna;* quello di Lucca, *Firenze;* quello di Gorizia, *Udine;* quello di Chieti e Vasto, *Lanciano;* quello di Trani, Barletta e Bisceglie, *Bari;* quello di Lemberg, *Gnesen;* quello di Rouen, *Evreux;* quello di Ancona, *Senigallia;* quello di Spoleto, *Assisi;* quello di Camerino, *Ancona;* quello di Manfredonia, *Bari.*

LETTERE PONTIFICIE. — Sono state pubblicate, fra altre molte, le seguenti lettere, inviate dal S. Padre: 15 maggio 1920, al Sup. Generale dei Salesiani congratulandosi dei risultati dell'VIII Congresso dei Cooperatori salesiani [A. A. S. XII, 288]; 12 giugno, all'arciv. di Modena e agli altri Ordinarî dell'Emilia, convenuti per la conferenza episcopale [ib. 289]; 14 id., all'arciv. di Perugia e all'Episcopato Umbro su lo stesso argomento [ib. 292], 15 id.: al card. arciv. di Bologna e ai Vescovi della Romagna (id.); 25 luglio: all'arciv. di Edimburgo e agli altri vesc. della Scozia, raccomandando il Collegio Scozzese in Roma [ib. 353]; 25 agosto: al vesc. di Basilea e altri vesc. svizzeri, pel convegno regionale, e circa un Collegio Svizzero da aprire in Roma a simiglianza delle altre nazioni [ib. 355]; 8 settembre: al card. arciv. di Varsavia e agli altri vesc. di Polonia: splendida lettera su la prodigiosa vittoria riportata su gli eserciti bolscevichi [ib. 566]; 1 novembre al card. arciv. di Genova delegandolo a coronare in suo nome l'immagine di N. S. delle Vigne, impartendo speciali indulgenze [ib. 568]; 9 novembre al P. A. Vermeersch S. J. lodando il proposito di celebrare il terzo centenario della morte di S. Giov. Berchmans [ib. XIII, 10]; 20 novembre, all'Episcopato polacco [11]; 26 id.: all'Episcopato austriaco [12]; 22 gennaio 1921 all'Episcopato Ungherese

[p. 91], pei convegni annui; 10 dicembre 1920, al vesc. di Trenton, nel Canadà, lodandone le benemerenze per l'assistenza religiosa e sociale degli emigrati italiani ivi numerosissimi [ib. 90].

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti:

Introduzioni di cause: 28 aprile 1920: della serva di Dio *Gemma Galgani* (n. 12 marzo 1878, m. l'11 aprile 1903 in Lucca) postulatore il P. Luigi di S. Francesco dei PP. Passionisti [cfr. A. A. S., XII, 248]; 28 giugno: del S. d. D. *Andrea Beltrami*, sac. Salesiano (n. 24 giugno 1870, m. 30 dic. 1897) postulatore D. Dante Munerati, dei Salesiani [ib. 368]; 22 nov.: della S. D. Suor *Maria di Gesù* (Giuseppa D. Du Bourg, nata 24 giugno 1788, m. 26 sett. 1862), fondatrice delle suore del Divin Salvatore e di M. SS.ma, di Limoges: postulatore Mons. Hertzog, della Procura di S. Sulpizio [ib., XIII, 19]; 12 genn. 1921, della S. d. D. *Eustella Harpain*, di Saintonges (n. aprile 1814, m. 29 giugno 1842); postulatore P. L. Copéré dei Maristi [ib. 108].

Dichiarazione dell'eroicità di virtù: 11 luglio 1920: del ven. *Marcellino Gius. Champagnat*, Marista, fondatore dei Petits Frères de Marie (Lione) [ib. 334]; 20 dic. 1920: del ven. *Roberto Bellarmino* d. C. d. G., cardinale [ib. XIII, 23]; 21 genn. 1921: del ven. *Bartolomeo dal Monte*, sac. bolognese, fondatore dell'Opera Pia delle Missioni [ib. 111]; 25 febbraio: del ven. *Giuseppe Cafasso*, sacerdote, rettore del Collegio Ecclesiastico di Torino [ib. 159].

Conferma di culto prestato ab immemorabili al Ven. *Domenico Spadafora*, dei P. Predicatori, def. in Montefeltro, il 21 decembre 1521.

FATTI DEL MESE.

La questione delle riparazioni è stata risoluta. Il 27 aprile la Commissione interalleata notificò alla Germania l'ammontare del suo debito in 132 miliardi di marchi in oro, chiedendole di far noto in quali modalità intendeva soddisfarle: nel contempo la Francia aveva tutto preparato per occupare il 1° maggio stesso il bacino minerario della Ruhr. Il 30 aprile si radunò il Consiglio supremo a Londra: fu elaborato un *ultimatum* da consegnarsi il 6 maggio a Berlino, con scadenza il 12, in cui, essendo mancata la risposta della Germania, si fissavano le modalità del pagamento in questa maniera: un miliardo di marchi in oro doveva esser versato prima del termine del mese e insieme dovevano consegnarsi buoni del tesoro germanico del valore di dodici miliardi; altri buoni per 35 miliardi al 1° novembre prossimo; il resto di 85 miliardi in buoni, a posteriore richiesta della Commissione. Per gli ammortamenti e interessi di detti buoni dovranno pagarsi due miliardi annui, più una somma corrispondente al 25 % delle esportazioni. La proposta era abbastanza equa: infatti la cifra dei venti miliardi prevista dal trattato d'armistizio era compresa; inoltre, poichè è prevedibile che gran parte dei buoni

saranno ritirati dall'America in sconto dei prestiti agli associati, il debito proprio verso l'Intesa è assai falcidiato; di più le potenze dell'Intesa, avendo ora interesse all'aumento delle esportazioni germaniche, verranno a favorire indirettamente il benessere della Germania stessa. Era quindi facile previsione che la Germania questa volta avrebbe accettato, risparmiando così i danni enormemente maggiori della esecuzione coattiva, che molti in Francia avrebbero preferito. Tale previsione diventò certezza quando fu notificato che il ministero Fehrenbach si era dimesso, e gli era successo, il giorno 10, il Cancelliere Wirth, del centro cattolico. E infatti il 12 fu puntualmente notificata la accettazione, che tolse finalmente l'Europa da un nuovo pauroso incubo. – Nella stessa Conferenza di Londra si saggiò pure il problema dell'Alta Slesia, e sembra che fosse ventilata la proposta di assegnare alla Polonia solo quei luoghi ove i voti raccolti dai polacchi giungessero al 75 %; i rappresentanti francesi si opposero energicamente (era corso già nella stampa il motto elegante *il carbone ai polacchi e le car...ote ai tedeschi*); perciò, e poichè il rapporto concorde della Commissione del plebiscito non era ancora giunto, ogni decisione fu rimandata. Ma solo poche ore dopo si seppe che il membro polacco della stessa commissione, Korfanty, si era messo a capo d'una vasta insurrezione di polacchi altoslesiani ed... extra; dinanzi agli insorti le truppe francesi tennero, a quanto sembra, un contegno del tutto passivo, col pretesto che non si trattasse di un moto politico, ma economico, cioè di *operai* polacchi, contro *padroni* tedeschi; fu così che molte località vennero occupate dagli insorti, nonostante l'eroica resistenza delle truppe italiane, che perdettero circa venti uomini oltre un centinaio di feriti. Dell'indignazione suscitata da tali violenze si fece passionale interprete Lloyd George in un irruente discorso alla Camera dei Comuni contro polacchi e Polonia e loro fautori; il momento si fece di nuovo critico; infatti ormai le armi sembravano di nuovo riprendersi tra Polonia e Germania, e la Francia minacciava l'invasione al primo muoversi di contingenti tedeschi. Ma la Germania fu savia, rimettendo le sorti del paese alla giustizia dell'Intesa piuttosto che alle armi; ciò, come pure la sollecita consegna del miliardo, è valso a far tenere al Briand un discorso assai moderato; ma la tensione con l'Inghilterra non sembra del tutto cessata, se, pur dopo quel discorso, una nota ufficiosa inglese ha dichiarato che « qualora una delle Potenze alleate sobillasse la Polonia contro il trattato, l'Intesa si verrebbe esposta a serio repentaglio ». Eppure mentre l'Inghilterra insiste in una sollecita decisione del grave problema, la Francia nulla omette per farla rinviare. Frattanto l'America ha ripreso il suo posto nei convegni degli Alleati in materia finanziaria, approvando i risultati di Londra. – In Irlanda arreca molta speranza di prossima composizione il paterno intervento del S. Padre, che ha esortato le parti a cercarne la via in un pacifico arbitrato. – In Italia le elezioni del 15 maggio hanno dato il risultato di lasciare immutata la fisonomia generale della Camera: i popolari da 99 son saliti a 110; i socialisti da 155 son tornati in 122 oltre 14 comunisti; il resto è del « blocco », con un lieve vantaggio pei nazionalisti e fascisti, e per l'opposizione nittiana; gravi problemi aspettano la nuova Camera, specie la sistemazione della burocrazia, che non ne ha voluto attendere la convocazione per ottenere i giusti miglioramenti economici che tutti le riconoscono. – La S. Sede ha la soddisfazione di riprendere le relazioni diplomatiche con la Francia; il 20 maggio il senatore Jonnart ha presentato le sue credenziali, proprio lo stesso giorno in cui moriva il famigerato Emilio Combes!

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.